Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 2 aprile 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1968, n. **258**.

Disposizioni per il proseguimento della bonifica nei territori vallivi del Delta Padano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per la prosecuzione del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano, di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 9 luglio 1957, n. 600.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3 miliardi all'anno per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1974.

L'Ente Delta Padano-Ente di sviluppo può compiere operazioni di cessione di annualità ai sensi e nei limiti dell'articolo 3 della predetta legge 9 luglio 1957, n. 600.

Entro il limite dell'1 per cento delle somme di cui al primo comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere ad attività di programmazione, di esame di progetti, di controllo, nonchè a provvedere direttamente o in concessione a studi e ricerche.

Art. 2.

Ai fini di cui all'articolo 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600 e delle altre norme ivi richiamate sono disposti i trasferimenti di proprietà indicati nei commi seguenti.

Il territorio vallivo demaniale del Mezzano, già incluso nel primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ferrara, approvato con regio decreto 8 luglio 1937 e descritto nell'allegato *A*) della presente legge, è cancellato dall'elenco predetto ed è trasferito in proprietà dell'Ente Delta Padano-Ente di sviluppo, per i fini e con le modalità previsti dall'articolo 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600, ad eccezione delle aree adibite a sede o pertinenze di opere pubbliche di bonifica costruite o costruende.

Sono trasferiti in proprietà dell'Ente Delta Padano Ente di sviluppo, tutti i terreni non demaniali inclusi nel suddetto comprensorio del Mezzano, descritti nell'allegato *B*) della presente legge. L'indennità da corrispondere ai proprietari sarà determinata, in mancanza di accordo tra le parti, in conformità all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per lire 3 miliardi, relativi all'anno finanziario 1967, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966; e per lire 3 miliardi, relativi all'anno finanziario 1968, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — PIERACCINI — COLOMBO — PRETI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO *A*.

DESCRIZIONE DEI BENI

Comune di Ostellato: foglio 78, mappale 1; foglio 79, mappale 1; foglio 80, mappale 1; foglio 81, mappale 1; foglio 82, mappale 1, foglio 83, mappale 1; foglio 84, mappale 1; foglio 85, mappale 1; foglio 86, mappale 1; foglio 74, mappale 25; foglio 75, mappale 9; foglio 76, mappale 2, foglio 77, mappale 5; foglio 73, mappale 13.

Comune di Comacchio: foglio 57, mappali 1-12; foglio 58, mappale 1; foglio 60, mappale 1, foglio 61, mappale 1; foglio 62, mappale 1; foglio 63, mappale 1; foglio 71, mappale 1; foglio 70, mappale 1; foglio 59, mappale 1; foglio 63, mappali 46-47-48; foglio 71, mappale 11; foglio 72, mappale 2.

Comune di Argenta: foglio 158, mappale 1; foglio 117, mappale 1; foglio 178, mappale 12; foglio 182, mappale 1; foglio 118, mappale 1; foglio 159, mappali 1/*a*, 1/*b*, 1/*c*; foglio 117, mappale 2; foglio 190, mappale 1; foglio 192, mappali 1/*a*, 1/*b*, 1/*d*, 1/*e*; foglio 178, mappale 13; foglio 87, mappale 6; foglio 184, mappale 15/*b*; foglio 179, mappali 35/*b*, 35/*c*, 35/*d*, 35/*e*, 35/*f*, 35/*g*, 1/*b*, 1/*c*, 1/*d*, 1/*e*; foglio 160, mappali 1/*b*, 1/*c*, 1/*d*, 1/*e*, 1/*f*, 1/*g*, 1/*h*, 1/*i*.

Comune di Portomaggiore: foglio 160, mappale 11; foglio 161, mappali 8, 23, 27; foglio 162, mappale 7; foglio 163, mappale 2; foglio 164, mappale 9; foglio 165, mappale 1; foglio 161, mappale 29; foglio 164, mappale 1; per una superficie totale di ettari 18.057,82.92, con un reddito dominicale di lire 164,87 ed un reddito agrario di lire 46,16.

Il territorio vallivo del Mezzano, catastalmente contraddistinto con le suddette particelle dei sopraindicati comuni, è nel suo complesso delimitato dai seguenti confini perimetrali: *a nord*, strada argine del Mezzano, poi argine del canale di San Camillo, indi argine demaniale del canale navigabile Ostellato-Porto Garibaldi fino a Valle Lepri ed infine, per breve tratto, argine del canale Pallotta (comune di Ostellato, fogli 73, 74, 45, 49, 51, 53, 56, 61, 64, 72; comune di Comacchio, foglio 52); *ad est*, argine perimetrale della Valle Pega, indi la palizzata, verso Valle Fossa di Porto, facente parte delle opere di difesa del nuovo argine-strada Agosta, per tutto il tratto da Cà Bingotta fino all'impianto idrovoro Umana (comune di Comacchio, fogli 52, 62, 63, 71; comune di Ostellato, foglio 86; comune di Argenta, fogli 160, 179, 184); *a sud-ovest*, argine perimetrale delle bonifiche Argentane, poi argine del Consorzio idraulico Argenta-Filo, indi argine sinistro dello scolo Bolognese (comune di Argenta, fogli 184, 192, 183, 182, 193, 191, 178, 158, 87; comune di Comacchio, foglio 57; comune di Portomaggiore, foglio 162); *ad ovest*, strada comunale Argine del Mezzano (comune di Ostellato, foglio 73; comune di Portomaggiore, fogli 160, 161, 162).

ALLEGATO *B*.

DESCRIZIONE DEI BENI

Comune di Ostellato. — Partita n. 69: foglio 74, mappale 24 Ha. 0.76.70; Partita numero 70: foglio 74, mappale 17 Ha. 0.04.90; Partita n. 254: foglio 45, mappale 77 Ha. 0.05.60; Partita n. 2585: foglio 49, mappale 40 Ha. 0.13.80.

Comune di Argenta. — Partita n. 610: foglio 158, mappale 2 Ha. 0.64.40, mappale 3 Ha. 1.08.40, mappale 4 Ha.

0.59.60, mappale 5 Ha. 0.65.00; Partita n. 604: foglio 87, mappale 7 Ha. 75.20; Partita n. 2607: foglio 160, mappale 2/*a* Ha. 0.50.80; mappale 2/*b* Ha. 0.03.90, mappale 2/*c*, Ha. 0.15.60, mappale 2/*d* Ha. 0.04.50, mappale 2/*e* Ha. 0.04.00, mappale 2/*f* Ha. 0.00.80, mappale 2/*g* Ha. 0.05.20; foglio 179, mappale 15 Ha. 0.47.90; Partita numero 2437: foglio 184, mappale 9/*a* Ha. 0.13.45, mappale 9/*b* Ha. 0.00.10; foglio 179, mappale 13/*a* Ha. 0.60.40, mappale 13/*b* Ha. 0.01.30, mappale 13/*c* Ha. 0.00.50, mappale 13/*d* Ha. 0.08.20, mappale 14/*a* Ha. 0.25.90, mappale 14/*b* Ha. 0.03.70, mappale 14/*c* Ha. 0.02.00, mappale 14/*e* Ha. 0.02.50, mappale 14/*f* Ha. 0.16.30.

Comune di Portomaggiore. — Partita n. 88: foglio 164, mappale 15 Ha. 5.37.10; Partita n. 2260: foglio 161, mappale 7 Ha. 3.18.30, mappale 11 Ha. 3.83.40, mappale 13 Ha. 0.86.30; Partita n. 1449: foglio 160, mappale 2 Ha. 0.23.90, mappale 5 Ha. 11.52.70, mappale 6 Ha. 0.19.00, mappale 7 Ha. 1.13.10, mappale 8 Ha. 2.02.40, mappale 9 Ha. 2.26.80, mappale 10 Ha. 1.75.70; foglio 161, mappale 1 Ha. 2.69.10, mappale 2 Ha. 0.88.30, mappale 6 Ha. 2.98.50; Partita n. 2638: foglio 160, mappale 12, Ha. 0.19.70, mappale 13 Ha. 0.02.70, foglio 161, mappale 3 Ha. 0.11.10; Partita n. 5449: foglio 161, mappale 15 Ha. 5.82.50, mappale 16 Ha. 0.94.70 mappale 17 Ha. 1.94.80, mappale 20 Ha. 2.41.80, mappale 21 Ha. 2.36.80, mappale 22 Ha. 0.93.20, mappale 24 Ha. 2.37.30, mappale 25 Ha. 0.25.30, mappale 28 Ha. 0.52.60, mappale 30 Ha. 0.06.70; foglio 162, mappale 1 Ha. 2.89.90, mappale 3 Ha. 2.35.00, mappale 6 Ha. 3.28.30, mappale 8 Ha. 2.18.00, mappale 9 Ha. 0.65.80, mappale 10 Ha. 0.06.10; foglio 163, mappale 1 Ha. 0.10.30, mappale 3 Ha. 0.21.40; foglio 164, mappale 2 Ha. 0.34.00, mappale 5 Ha. 0.18.40, mappale 10 Ha. 9.69.60;
per una superficie totale di Ha. 86.31.25, con un reddito dominicale di lire 8.342,95 ed un reddito agrario di lire 1.741,61.

LEGGE 12 marzo 1968, n. **259.**

Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, n. 307, e 14 dicembre 1965, n. 1376, concernenti il personale delle agenzie e degli uffici locali postelegrafonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« I primi ufficiali sono applicati negli uffici locali di gruppo *A* e *B* dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento ».

Art. 2.

Fra il terzo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è inserito il seguente:

« I dirigenti degli uffici locali che osservano l'orario ininterrotto dei servizi al pubblico, attuando il doppio turno, sono coadiuvati, oltrechè dal primo ufficiale od ufficiale delegato, da un secondo ufficiale delegato ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« Il personale della carriera ausiliaria svolge il servizio di recapito, trasporto e scambio degli effetti postali e quello di ricevitoria ».

Il comma undecimo del predetto articolo 19 è sostituito dal seguente:

« I direttori provinciali hanno facoltà di affidare le mansioni di recapito dei telegrammi e degli espressi agli agenti di 2ª e 3ª classe, a prescindere dal limite di età, previo accertamento medico di idoneità alle mansioni stesse ».

Art. 4.

L'articolo 29 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo *E* sono conferiti:

1) per un quarto dei posti mediante concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di 1ª classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, che alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza. La frazione di un posto superiore alla metà si computa come posto intero.

Ove, in base a tale ripartizione, non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2.

Il concorso per esami si effettua con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e degli articoli 21, 22 e 25 della presente legge, in quanto compatibili con il succitato articolo 187;

2) per tre quarti dei posti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di 1ª classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica 3 anni di servizio effettivo.

Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di titolare di agenzia, di reggente di ufficio locale o di agenzia e di ufficiale delegato.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore e non aver riportato anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono"

Per l'espletamento e la definizione del concorso si applicano le disposizioni previste nei precedenti articoli 22, 25 e 27, secondo comma ».

Art. 5.

All'articolo 53 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è aggiunto il seguente comma:

« Per i trasferimenti negli uffici di gruppo *D* e di gruppo *B* hanno la precedenza assoluta i direttori di ufficio locale che rivestono le qualifiche corrispondenti ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 54 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di classificazione di un'agenzia di un ufficio locale di gruppo *D* o di gruppo *B* al gruppo superiore,

il titolare od il direttore può rimanere nello stesso ufficio in attesa che questo venga messo a concorso, purchè il direttore od il titolare abbia titolo a parteciparvi ».

Art. 7.

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 61 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è inserito il seguente comma:

« Il diritto all'indennità di reggenza di cui al precedente comma non si perde, ed il periodo di 90 giorni per acquisire tale diritto non s'interrompe, quando abbia avuto luogo una interruzione della reggenza per congedo ordinario e straordinario ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito, allo scambio e trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria durante le assenze per congedo, malattia, od altro legittimo impedimento degli stessi ».

Art. 9.

Per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale, già in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inquadrato nei ruoli del personale degli uffici locali di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 307, è ammesso agli scrutini di anzianità congiunta al merito ed ai concorsi previsti dalla medesima legge n. 307, purchè in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.

Art. 10.

I procaccia con obbligazione personale licenziati nel triennio precedente alla entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato con tale qualifica almeno tre anni di servizio, sono inquadrati, utilizzando i posti che si renderanno disponibili dal 1° gennaio 1969, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali in deroga al limite di età e semprechè siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procaccia con obbligazione personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e che dovranno essere licenziati in conseguenza della soppressione o della trasformazione del servizio loro affidato, purchè abbiano prestato almeno tre anni di servizio alla data del licenziamento, nel limite del 5 per cento dei posti disponibili.

Art. 11.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire un concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale di terza classe della carriera del personale esecutivo degli uffici locali che si renderanno vacanti, nei quadri *A* e *B* del ruolo della carriera esecutiva del personale anzidetto, dal 7 agosto 1967 al 6 agosto 1968, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio.

Al concorso predetto sono ammessi a partecipare:

a) il personale della carriera ausiliaria degli uffici locali munito del titolo di studio di scuola media inferiore;

b) gli ufficiali giornalieri, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che avevano titolo di partecipare, e non vi hanno preso parte, al concorso previsto dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 832, ovvero, avendo partecipato al concorso medesimo, ne sono stati esclusi per non aver presentato la documentazione richiesta entro il termine di tempo prescritto; l'ammissione al concorso avverrà nei modi ed alle condizioni previsti dalla medesima legge 832.

Art. 12.

I posti che si renderanno disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli uffici locali, a seguito dell'espletamento del concorso di cui al precedente articolo 11, potranno essere conferiti mediante concorso per titoli alla qualifica iniziale del ruolo stesso, riservato:

a) ai sostituti reggenti di zone vacanti che si trovavano in servizio, con tale qualifica, alla data del 31 ottobre 1964 e che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) ai portalettere reggenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che avevano titolo a partecipare al concorso di cui all'articolo 3 della legge 26 giugno 1965, n. 832, e non vi presero parte, nonchè a coloro che, pur avendo partecipato al predetto concorso, ne furono esclusi per non aver presentato nei termini prescritti la documentazione richiesta.

Per partecipare al concorso di cui al precedente comma gli aspiranti devono possedere tutti i requisiti prescritti dall'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ad eccezione di quello dell'età.

Art. 13.

In deroga al disposto dell'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 307, la classificazione degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il quinquennio 1° aprile 1968-31 marzo 1973 è effettuata sulla base dei punteggi stabiliti dall'articolo 69 della predetta legge, secondo i criteri previsti dalla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.

Sino a quando non entrerà in vigore il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 100 della legge 2 marzo 1963, n. 307, i punteggi ed i criteri di cui al precedente comma saranno applicati per la classificazione degli uffici locali e delle agenzie istituiti dopo il 1° luglio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. **260.**

Proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono sostituiti dai seguenti:

« Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre in ciascuno dei sottoelencati esercizi, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, fino alla concorrenza di un ricavo netto indicato come segue:

dall'esercizio 1961-62 al 1963-1964 . . . . lire 20 miliardi annui

per il periodo 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 . lire 10 miliardi

dall'anno finanziario 1965 al 1979 . . . . lire 20 miliardi annui

per l'anno finaziario 1980 . lire 30 miliardi annui

Nei limiti dell'importo complessivo di lire 400 miliardi per l'intero ventennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dello importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi ».

Art. 2.

Il programma di costruzione delle abitazioni per il biennio 1970-71, per provincia, è formato dal comitato di attuazione di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e presentato al Ministro per i lavori pubblici entro il 30 giugno 1969. La localizzazione delle costruzioni nell'ambito provinciale è effettuata dai comitati provinciali di cui all'articolo 6 della suddetta legge entro il 31 dicembre 1969.

Art. 3.

L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito con il seguente:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1961-62 al 1980, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — BOSCO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. **261.**

Acquisto di case e di aree edificabili da parte dell'INCIS con le somme ricavate dall'alienazione di alloggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è autorizzato ad utilizzare le somme ricavate dalla alienazione degli alloggi e da versarsi nei conti correnti speciali presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 11 della legge 27 aprile 1962, n. 231, per:

a) acquisto di aree edificabili, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

b) acquisto di case ai sensi dell'articolo 346, n. 3, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'articolo 9 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, soltanto quando il demanio di aree fabbricabili dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato abbia raggiunto il limite delle necessità previste per la realizzazione del programma costruttivo relativo all'utilizzo delle somme pervenute, o che perverranno, all'Istituto per la cessione in proprietà degli alloggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 11 della legge 27 aprile 1962, n. 231, nei limiti del 20 per cento delle somme disponibili, e purchè il relativo contratto di acquisto venga stipulato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 marzo 1968, n. **262.**

Norme integrative delle leggi 30 dicembre 1965, n. 1464, e 8 giugno 1966, n. 511, concernenti i lavori di costruzione dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria e relativi raccordi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1464, e al terzo comma dell'articolo unico

della legge 8 giugno 1966, n. 511, sono aggiunte le parole: « e della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche ».

Art. 2.

Ai fondi iscritti nei singoli esercizi a capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade concernenti oneri di carattere generale, per riparto della quota del 2,50 per cento riservata per tali oneri sui ricavi netti dei mutui contratti dall'Azienda stessa, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **263**.

Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle forze armate italiane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti è concessa una medaglia ricordo in oro.

Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa.

Per ottenere la concessione della medaglia gli interessati devono presentare domanda, al Ministero della difesa, tramite il comune di residenza.

Art. 2.

E' istituito l'Ordine di Vittorio Veneto, comprendente l'unica classe di cavaliere.

L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili.

Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 3.

Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

L'Ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presidente, da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle forze armate e dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti.

Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

Art. 4.

L'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto è concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa.

Per ottenere la concessione dell'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al consiglio dell'Ordine, tramite il comune di residenza.

Art. 5.

Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto che alla data del 1° gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare è concesso un assegno annuo vitalizio, non riversibile, di lire 60.000.

L'assegno decorre dal 1° gennaio 1968 ed è corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre.

Un'annualità dell'assegno vitalizio è corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare.

L'assegno è concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle forze armate dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione.

Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 6.

Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro diritto.

Il possesso delle condizioni previste per la concessione dell'assegno di cui all'articolo 5 può essere provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 15 miliardi, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **264**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona ad acquistare un immobile.

N. 264. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commerco e l'artigianato, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona viene autorizzata ad acquistare dalla Società Italiana Strade S.I.S. di Verona, l'immobile in corso di costruzione su area distinta in catasto del comune di Verona, sezione *A*, foglio XVII, mappale numero 37/*A*, della estensione di mq. 2587, al prezzo di L. 1.269.000.000 ed alle altre condizioni elencate nella deliberazione n. 12/729 del 24 ottobre 1967.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 75. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **265**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia dei SS. Cipriano e Giustina con quella di S. Martino, nel comune di Ne.

N. 265. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Chiavari in data 1° maggio 1967, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia dei SS. Cipriano e Giustina, in frazione Sambuceto del comune di Ne (Genova), con quella di S. Martino, in frazione Caminata dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 71. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **266**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Antonio Abate con quella di S. Giovanni Battista, nel comune di Beura Cardezza.

N. 266. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° maggio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Antonio Abate, in frazione Cardezza del comune di Beura Cardezza (Novara), con quella di S. Giovanni Battista, in frazione Cuzzego dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 69. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968. n. **267**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia della Beata Vergine Assunta, in Massiola, con quella dei SS. Anna e Carlo, nel comune di Valstrona.

N. 267. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° maggio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia della Beata Vergine Assunta, in Massiola (Novara), con quella dei SS. Anna e Carlo, in frazione Fornero del comune di Valstrona (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 64. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. **268**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare una donazione.

N. 268. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Sapri (Salerno), la donazione di un'area di mq. 314,25, sita in Sapri, piazza Marconi, da destinare alla costruzione di un edificio p.t., giusta atto a rogito notaio Raffaele Pugliese La Corte in data 22 luglio 1964, rep. 10069, raccolta 2245, registrato a Sapri il 6 agosto 1964 al n. 71, mod. I, vol. 29.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 67. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 19 novembre 1965, relativo alla sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 01732 Div. Gab. dell'8 febbraio 1968, con la quale la prefettura di Napoli comunica che è stato eletto alla carica di sindaco del comune di Torre Annunziata il dott. Giovanni Quartuccio, in sostituzione del prof. Luigi Lettieri, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania, il prof. Luigi Lettieri con il dott. Giovanni Quartuccio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giovanni Quartuccio è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Torre Annunziata, del comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione del prof. Luigi Lettieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1968

(2575) *Il Ministro*: PIERACCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1188 del 29 marzo 1968. Proroga al 31 maggio 1968 del prezzo indicativo nazionale del latte, del prezzo di intervento del burro fresco nazionale di 1ª qualità, dei prezzi di entrata per i prodotti lattiero-caseari.

Con circolare n. 1188 del 29 marzo 1968 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

In applicazione dei regolamenti C.E.E. n. 13/64 del 5 febbraio 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 34 del 27 febbraio 1964, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successivi, nonchè in applicazione delle decisioni del Consiglio dei Ministri della C.E.E. adottate nella seduta del 27 marzo 1968.

Visto il telegramma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 1333 del 28 marzo 1968;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1161 del 3 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 4 aprile 1967, e n. 1168 del 21 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 26 giugno 1967;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Il prezzo indicativo del latte, il prezzo di intervento del burro fresco nazionale di prima qualità, i prezzi di entrata per i prodotti lattiero-caseari, fissati, per la campagna lattiera 1967-1968 con i provvedimenti C.I.P. n. 1161 del 3 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 4 aprile 1967, e numero 1168 del 21 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 26 giugno 1967, sono prorogati a tutto il 31 maggio 1968.

Roma, addì 29 marzo 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della Giunta
ANDREOTTI

(3201)

Provvedimento n. 1189 del 29 marzo 1968. Prezzi di orientamento del bestiame bovino per il periodo 1° aprile-31 maggio 1968.

Con circolare n. 1189 del 29 marzo 1968 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

In applicazione del regolamento n. 1464 C.E.E. del 5 febbraio 1964, adottato dal Consiglio della comunità economica europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 34 del 27 febbraio 1964 concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Vista la decisione adottata il 27 marzo 1968 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il telegramma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 1333 in data 28 marzo 1968;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1162 del 3 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 4 aprile 1967;

Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Prezzi di orientamento del bestiame bovino per il periodo 1° aprile-31 maggio 1968.

I prezzi di orientamento delle carni bovine, valevoli per il periodo dal 1° aprile 1968 al 31 maggio 1968, vengono fissati come segue:

vitelli . . . . L. 571 — al kg. (a peso vivo)
bovini adulti . . . . . . » 425 — al kg. (a peso vivo)

Roma, addì 29 marzo 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della Giunta
ANDREOTTI

(3202)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acquacanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Acquacanina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.166.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2990)

Autorizzazione al comune di Alviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Alviano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.619.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2991)

Autorizzazione al comune di Calvatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Calvatone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.827.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2992)

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Camporotondo di Fiastrone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.152.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2993)

Autorizzazione al comune di Apiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Apiro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.037.621, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2974)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Auditore (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.149.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2975)

Autorizzazione al comune di Calcinaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Calcinaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.867.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2976)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Casola Valsenio (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.377.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2977)

Autorizzazione al comune di Castelbaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Castelbaldo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.296.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2978)

Autorizzazione al comune di Castel Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Castel Bolognese (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.394.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2979)

Autorizzazione al comune di Felitto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Felitto (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.302.368, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2980)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Fiuminata (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.406.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2981)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.678.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2983)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Gagliole (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.977.706, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2982)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Gualdo Tadino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.974.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2984)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Olevano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.038.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2985)

Autorizzazione al comune di Poggio San Vicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Poggio San Vicino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.105.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2986)

Autorizzazione al comune di Roccasinibalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Roccasinibalda (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.401.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2987)

Autorizzazione al comune di San Prospero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di San Prospero (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.841.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2988)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 1° aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,50	624,50	624,58	624,55	624,40	—	624,60	624,55	624,29	624,50
$ Can.	576,20	576,65	577 —	576,50	576,45	—	576,70	576,50	576,20	576,50
Fr. Sv.	144,54	144,18	144,21	144,17	144,25	—	144,19	144,17	144,54	144,30
Kr. D.	83,80	83,76	83,83	83,80	83,80	—	83,815	83,80	83,80	83,75
Kr. N.	87,41	87,42	87,45	87,44	87,55	—	87,43	87,44	87,41	87,40
Kr. Sv.	120,80	120,82	120,86	120,83	120,70	—	120,84	120,83	120,80	120,80
Fol.	172,86	172,68	172,80	172,74	172,75	—	172,76	172,74	172,86	172,80
Fr. B.	12,56	12,572	12,575	12,5725	12,55	—	12,572	12,5725	12,56	12,56
Franco francese	126,93	126,80	126,89	126,89	126,80	—	126,92	126,89	126,93	126,90
Lst.	1500 —	1501,60	1501 —	1502,20	1500,25	—	1501,55	1502,20	1497,35	1502 —
Dm. occ.	156,74	156,70	156,80	156,74	156,60	—	156,76	156,74	156,74	156,70
Scell. Austr.	24,12	24,14	24,1425	24,1460	24,05	—	24,1475	24,1460	24,12	24,12
Escudo Port.	21,87	21,85	21,84	21,87	21,80	—	21,835	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,975	8,9650	8,90	—	8,9645	8,965	8,96	8,96

Media dei titoli del 1° aprile 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,575
1 Dollaro canadese	576,60
1 Franco svizzero	144,18
1 Corona danese	83,807
1 Corona norvegese	87,435
1 Corona svedese	120,835
1 Fiorino olandese	172,75
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	126,905
1 Lira sterlina	1501,875
1 Marco germanico	156,75
1 Scellino austriaco	24,147
1 Escudo Port.	21,852
1 Peseta Sp.	8,964

BANCA D'ITALIA

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 17 novembre 1967 « Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 30 dicembre 1967, agli articoli 13, penultimo comma e 18 ultimo comma, dell'allegato, in luogo di: « ... temporana ... » e « I due sindaci ... », leggasi rispettivamente: « ... temporanea ... » e « I sindaci ... ».

(3123)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 10 gennaio 1968 dal sig. Valentich Carlo, nato a Parenzo il 26 settembre 1924, residente a Trieste in via P. Cossa, 6, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Valenti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Valentich Carlo è ridotto nella forma italiana di Valenti.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Momich Nelda, nata a Parenzo il 19 luglio 1921, moglie;

Valentich Vilma, nata a Parenzo il 13 settembre 1952, figlia;

Valentich Maria Stella, nata a Laterina (Arezzo) il 12 maggio 1957, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 marzo 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

(2934)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a cinque posti di vice ispettore amministrativo di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice ispettore amministrativo di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) laurea in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali, conseguita presso una università della Repubblica o altro istituto equiparato;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università e di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio II, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale Università lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e di quali titoli sia in possesso tra quelli, indicati al successivo art. 12, che danno luogo a riserva di posti o a preferenze;

10) la lingua in cui, a norma dell'art. 5, lettera *d*) intende svolgere la prova obbligatoria ed eventualmente se e quali prove facoltative, di cui all'art. 7, intende sostenere.

L'aspirante deve altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita ed il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 400, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete o a cui non risulti allegato il certificato medico, redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) diritto amministrativo;

b) istituzioni di diritto privato;

c) contabilità di Stato e ragioneria;

d) composizione in lingua francese oppure in lingua inglese a scelta del candidato (con uso del vocabolario);

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) Istituzioni di diritto costituzionale e diritto finanziario;

2) elementi di diritto internazionale privato;

3) legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

4) cenni sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, con particolare riguardo alle funzioni ed alle responsabilità dei funzionari appartenenti alla carriera direttiva amministrativa;

5) elementi di statistica metodologica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria, ed in quella facoltativa di cui al successivo art. 7, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato di quello ottenuto nelle prove facoltative di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta ed orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue che non è stata scelta per la prova obbligatoria.

Per la prova scritta, consistente in una composizione con uso del vocabolario, sostenuta nella lingua facoltativa, il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1, 2 punti. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per la prova orale di lingua facoltativa il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1, 2 punti. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova obbligatoria orale, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri almeno cinque giorni dopo il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 ed è composta di un Ministro plenipotenziario in servizio o a riposo, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparato, di un magistrato ordinario od amministrativo non inferiore a magistrato di Corte d'appello o equiparato e di due professori titolari di università o di altro istituto equiparato.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 5 e quattro ore per svolgere quello di lingua estera.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di 15 giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia oggetto della prova o delle prove scritte successive, dandone comunicazione ai candidati.

Le prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve avere luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di precedenza o di preferenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alla circolare 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, o il coniuge, o il congiunto, è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400;

o) i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 400, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 400 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione dei limiti di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale, o copia del titolo di studio su carta da bollo da L. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate, nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, vice ispettori amministrativi di 3ª classe in prova per prestare il servizio stabilito dall'art. 94, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 16 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1968
Registro n. 266, *foglio n.* 291

PROGRAMMI DI ESAME

Diritto amministrativo

1. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Diritti soggettivi, potestà, interessi e altre situazioni giuridiche soggettive. Diritto pubblico e diritto privato.
2. Fonti del diritto. Leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti. Consuetudini e codificazione. Interpretazione e analogia. Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio.
3. La funzione amministrativa. Il concetto di pubblica amministrazione. Attività amministrativa e di governo. Amministrazione diretta e indiretta. Organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici. Personalità di diritto pubblico.
4. I principi della competenza e della gerarchia. Le persone preposte agli uffici amministrativi. Il rapporto di pubblico impiego. Doveri e responsabilità degli impiegati.
5. L'amministrazione diretta centrale. Organi attivi, consultivi e di controllo. Il Consiglio di Stato, l'avvocatura generale dello Stato, la Corte dei conti.
6. Il concetto dei beni pubblici in generale. I beni demaniali. I beni patrimoniali.
7. Le prestazioni amministrative: di denaro, di cose, di attività.
8. Gli atti amministrativi e loro classificazione. Perfezione, efficacia e validità degli atti amministrativi. Rimedi per l'eliminazione dei vizi dell'atto amministrativo (annullamento e revoca ex officio, riforma, correzione, sanatoria, conversione, convalida).
9. La giustizia amministrativa. Diritti soggettivi e interessi legittimi. Ricorsi amministrativi: opposizione; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; ricorsi giurisdizionali.

Istituzioni di diritto privato

1. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto oggettivo: consuetudine, legge, decreti e regolamenti. Il diritto soggettivo: caratteri e categorie.
2. I fatti giuridici. Il negozio giuridico: concetto, specie e suoi elementi sostanziali ed accidentali. Determinazione e manifestazione della volontà. La rappresentanza.
3. Personalità e capacità. Le persone fisiche e le persone giuridiche.
4. Principi generali del diritto familiare. Il matrimonio: suoi requisiti. Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi. Filiazione legittima e naturale. Rapporti giuridici tra genitori e figli. Nozioni generali su: tutela, cura, assistenza, affiliazione.
5. La successione ereditaria legittima e testamentaria.
6. Le cose e i beni. La proprietà. I diritti reali di godimento Il possesso.
7. Le obbligazioni: loro natura ed effetti. Trasmissione ed estinzione delle obbligazioni. Il contratto; requisiti ed effetti. Il conto corrente. I contratti bancari.
8. I titoli di credito. I titoli di natura cambiaria.

Contabilità di Stato

1. Patrimonio dello Stato.
2. Contratti.
3. Bilancio di previsione. Ripartizione delle entrate e delle spese di bilancio. Fondi di riserva.
4. Rendiconto generale. Conto consuntivo, competenza e residui. Conto del patrimonio e dimostrazione di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
5. Entrate dello Stato. Accertamento, riscossione e versamento.
6. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Rendiconti amministrativi.
7. Compiti delle Ragionerie Centrali e della Corte dei Conti, con particolare riguardo alla loro funzione di controllo.
8. Responsabilità dei pubblici funzionari.

Ragioneria

1. Ragioneria generale.
2. Ragioneria pubblica.
3. Ragioneria privata.

Istituzioni di diritto costituzionale e di diritto finanziario

1. Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.
2. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.
3. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.
4. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.
5. Concetto di bisogno pubblico, i servizi pubblici, le imprese pubbliche.
6. Le spese pubbliche. Le entrate pubbliche. Beni demaniali e beni patrimoniali dello Stato e loro classificazione.
7. La tassa: natura e concetti; la riscossione. I contributi.
8. Le imposte e loro classificazione. Caratteri dell'imposta. Accertamento e riscossione. Evasione, traslazione, ammortamento delle imposte.
9. Le imposte dirette ordinarie. Le imposte dirette straordinarie. Le imposte indirette.
10. Le entrate straordinarie. L'emissione di biglietti inconvertibili. I prestiti pubblici. L'ammortamento del debito pubblico e forme giuridiche dei titoli.
11. Il bilancio dello Stato. Carattere del bilancio. Entrate e uscite secondo il nostro bilancio. Bilancio preventivo e bilancio consuntivo per la nostra legislazione.
12. Rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Gli organi e la competenza delle giurisdizioni fiscali. La competenza dei tribunali ordinari.

Elementi di diritto internazionale privato

1. Funzioni delle norme di diritto internazionale privato.
2. Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.
3. Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.
4. Limiti dell'applicazione del diritto straniero.
5. Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.
6. Rapporti di famiglia.
7. Successioni e donazione.
8. Possesso e diritti reali.
9. Obbligazioni.
10. Forma degli atti.
11. Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri

Vedi il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967 e il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 19 aprile 1967.

Elementi di statistica metodologica

Metodo statistico e suoi procedimenti. Rilevazione dei dati. Serie e seriazioni. Medie. Indici. Rappresentazioni grafiche. Interpolazione, extrapolazione. Interpretazione dei risultati. Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Fonti statistiche italiane.

(2240)

Concorso per titoli ed esami a trenta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria tecnica (autisti) del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a trenta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria tecnica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32;

3) titolo di studio attestante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica prestante e che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera;

6) patente di guida per autoveicoli di categoria non inferiore a quella « C » per uso privato.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti, ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio secondo, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, il candidato deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio posseduto specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale anno;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il tipo di patente di cui sia in possesso;

10) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 10, che danno luogo a preferenza.

Nella domanda devono esssere fornite altresì tutte le indicazioni relative ai titoli di cui al successivo art. 5 e ad essa devono essere allegati tutti i documenti che a giudizio dell'aspirante costituiscono titolo valutabile ai fini del concorso.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà comunicare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo nè di quelle incomplete o irregolari.

Gli aspiranti verranno sottoposti ad una visita medica preliminare il cui esito favorevole è condizione per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

a) patente di guida di categoria superiore a quella « C » per uso privato;

b) prolungata attività di guida o lunga attività pratica nel campo automobilistico (meccanica, ecc.) da documentare con dichiarazioni, attestati, ecc. di enti pubblici o di privati;

c) titoli di studio, oltre quell richiesto per l'ammissione al concorso, comprovanti un'istruzione professionale con particolare riguardo al settore automobilistico;

d) pluriennale possesso di patente di guida;

e) ogni altro titolo considerato utile (ivi compresa la conoscenza di lingue estere).

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione di ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere *a*) e *b*); di quattro punti per i titoli di cui alla lettera *c*) e di tre punti per la valutazione di ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 6.

Gli esami hanno luogo in Roma e comprendono:

a) un colloquio tendente ad accertare la conoscenza del motore, degli altri elementi essenziali degli autoveicoli, del codice della strada, della segnaletica stradale, della toponomastica romana, nonchè la conoscenza di sensi vietati e di circolazioni speciali in Roma.

Per la prova in questione la commissione dispone di trenta punti.

b) prova tecnico-attitudinale: la prova consiste in una prova pratica di guida.

Per tale prova la commissione dispone di quaranta punti.

La votazione complessiva è data dalla somma dei punteggi ottenuti per i titoli e per le prove di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo.

Per ottenere l'idoneità il concorrente deve riportare un punteggio complessivo non inferiore a 60, con un minimo di 18 punti nel colloquio e di 25 nella prova tecnico-attitudinale di guida.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione, che la presiede, di un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato e di un ingegnere del Ministero dei trasporti - Ispettorato della motorizzazione civile.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a primo cancelliere o equiparato.

Art. 8.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di 15 giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti della patente automobilistica.

Art. 9.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che intendano far valere ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di precedenza o di preferenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore, o coniuge, o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al Trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400;

o) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente autorità militare;

t) i concorrenti che siano dipendenti del Ministero degli affari esteri devono produrre un'attestazione dell'amministra-

zione in carta da bollo da L. 400, dalla quale risulti che hanno prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno presso il Ministero degli affari esteri.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo o non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 11.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria del concorso, debbono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio II, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione del relativo invito, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400. I concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono presentare, altresì, i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titoli di preferenza;

2) diploma originale o copia, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

4) certificato, su carta da bollo da L. 400, attestante che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non è stato presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui alle lettere 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di ricezione dell'invito a produrli.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono invece presentare soltanto, sempre nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'apposito invito:

a) il titolo di studio di cui al precedente n. 2);

b) la copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito a produrla;

c) attestazione su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, da cui risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 12.

Il Ministro per gli affari esteri, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore degli ex combattenti e delle categorie assimilate e quelli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, agenti tecnici in prova nella carriera ausiliaria tecnica per prestare il servizio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quinto comma, sono esonerati dal periodo di prova.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1968
Registro n. 268, *foglio n.* 25

(Schema di domanda su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio II - Palazzo della Farnesina - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a trenta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (2) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) non è affetto da alcuna invalidità o infermità (5);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) è in possesso di patente di guida per autoveicoli e motoveicoli di categoria . . . .;

10) è (o non è) in possesso del seguente titolo . . . . . che dà luogo a preferenza (6);

11) in relazione ai punti *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 5 del presente bando . . . .;

12) allega i sottoindicati documenti in relazione al predetto punto 11.

. . . . lì . . . .

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale); la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) In caso contrario indicare le invalidità ed infermità di cui sia affetto e le cause che le hanno determinate.

(6) Indicare se sia in possesso di titoli e di quali, di cui all'art. 10 del bando di concorso, che danno luogo a preferenza.

(7) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dalla autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

(2524)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli e colloquio al posto di assistente alla cattedra di ornato disegnato nel liceo artistico di Firenze

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che disciplina l'accesso ai ruoli degli assistenti alle cattedre di materie artistiche nei licei artistici;

Visto l'art. 5 della legge 6 luglio 1912, n. 734, che disciplina i requisiti di ammissione ai concorsi per i ruoli dei docenti negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 30 aprile 1963, con cui sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistenti nei licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli e colloquio al posto di assistente alla cattedra di ornato disegnato nel liceo artistico di Firenze di cui è titolare il prof. Luigi Caponi.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) età non inferiore a 21 e non superiore a 40 anni. I casi previsti dalla legge per l'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato *A*;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'insegnamento, che il Ministero ha facoltà di accertare nei confronti del vincitore mediante visita sanitaria di controllo;

6) possesso della licenza da scuola d'arte o di altro titolo di istruzione secondaria di primo grado o superiore.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione, su carta da bollo da L. 400, vanno indirizzate al liceo artistico di Firenze e devono essere redatte in conformità dell'unito modello (allegato *B*).

Alle domande devono essere allegati i titoli di merito — titoli di studio, culturali, didattici, artistici ed ogni altro titolo che i candidati intendono produrre ai fini della valutazione ai sensi del successivo art. 5 — nonchè un elenco dei medesimi, in triplice copia, firmato dal candidato.

Le domande di ammissione, corredate dai titoli di merito e dall'elenco, devono pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Scaduto il termine di presentazione non sono accolte nuove domande nè accettate nuovi titoli di merito nè consentite loro integrazioni, regolarizzazioni o sistituzioni.

Non è ammesso riferimento a titoli presentati a qualsivoglia ufficio, compreso il liceo artistico di Firenze per eventuali precedenti concorsi.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è composta a norma dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

All'inizio dei lavori la commissione accerta che non vi siano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado dei membri fra di loro ovvero con i candidati. Accerta inoltre che fra membri e candidati non vi siano rapporti che creino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.

Art. 5.

Prima di esaminare i titoli la commissione determina la relativa tabella di valutazione contenente: il punteggio massimo attribuibile all'insieme dei titoli e quello attribuibile al colloquio; il punteggio attribuibile a ciascun titolo in misura fissa o, dove ciò non sia possibile, quello massimo discrezionale; il punteggio minimo per l'insieme dei titoli ai fini dell'ammissione al colloquio e quello per il superamento del colloquio; il punteggio minimo per i titoli e colloquio ai fini della possibilità dell'immissione nella terna.

I punteggi massimi per l'insieme dei titoli e per il colloquio devono essere equamente bilanciati. Il punteggio previsto per ciascun titolo deve essere tale da non determinare esso solo l'ammissione al colloquio, la quale invece deve risultare dal possesso di titoli di vario genere. Parimenti il punteggio minimo per l'eventuale immissione nella terna deve essere opportunamente maggiore della semplice somma dei minimi per l'ammissione al colloquio e per il relativo superamento.

La tabella di valutazione di cui al primo comma del presente articolo è subito affissa — con l'indicazione della data di affissione — all'albo del liceo artistico fino alla scadenza del termine indicato dal primo comma del succesivo art. 8.

E' estratta a sorte la lettera da cui ha inizio, seguendo l'ordine alfabetico dei candidati, tanto l'esame dei titoli che il colloquio.

Nei verbali va indicato ogni singolo titolo prodotto dal candidato e il punteggio ad esso attribuito. Per la sola produzione artistica, che la commissione valuta nel complesso con punteggio unico, può farsi riferimento all'elenco prodotto dal candidato ai sensi dell'art. 3 comma secondo, allegandone una copia ai verbali. Va altresì precisato nei verbali da quali commissari provengono i punti attribuiti ai titoli in misura non fissa ma discrezionale.

Art. 6.

Il colloquio, che deve accertare l'attitudine didattica dei candidati, verte sul programma annesso al presente decreto (allegato *C*).

Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, i candidati vengono avvertiti, con un anticipo di almeno venti giorni, dal segretario della commissione giudicatrice, del giorno, dell'ora e del luogo in cui devono sostenere il colloquio. Con lo stesso avviso vengono informati della votazione riportata per ciascun titolo ai sensi della tabella prevista dall'art. 5.

Nei verbali la commissione precisa l'argomento del colloquio sostenuto dai singoli candidati e il voto ad essi attribuito da ciascun commissario.

Al termine di ogni seduta dedicata ai colloqui la commissione provvede all'affissione dell'elenco dei candidati esaminati nella stessa seduta, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

Art. 7.

La commissione conclude i propri lavori indicando i tre concorrenti meglio valutati fra coloro che hanno conseguito il punteggio minimo complessivo per l'immissione nella terna. La terna dei nomi è disposta in ordine alfabetico, con l'indicazione dei voti attribuiti a ciascuno per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

Se per la determinazione della terna è necessario procedere allo spareggio di candidati classificatisi a pari merito si fa ricorso ai criteri indicati nell'allegato *D*. A tal fine il segretario invita i candidati interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a documentare l'eventuale possesso dei requisiti di spareggio entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata.

La relazione dei lavori svolti riporta, oltre la terna suddetta, l'elenco alfabetico di tutti i candidati esaminati, con l'indicazione dei voti attribuiti a ciascuno per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

Art. 8.

La terna di cui al primo comma dell'art. 7 viene subito affissa con l'indicazione della data di affissione, per 15 giorni all'albo del liceo artistico.

Durante l'affissione e nei 15 giorni successivi è data facoltà ai candidati di far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie, eventuali rilievi in ordine alla regolarità dei lavori svolti. Della concessione di tale facoltà è fatta menzione in calce all'avviso relativo alla terna.

Art. 9.

Non appena chiusi i lavori della commissione giudicatrice, il segretario invia al Ministero Ufficio concorsi scuole medie, tutti i verbali, copia della tabella affissa ai sensi del terzo comma dell'art. 5, le minute delle lettere raccomandate di convocazione dei candidati al colloquio con le relative ricevute di ritor-

no, copia degli elenchi dei candidati affissi al termine delle sedute dedicate ai colloqui, le minute eventuali delle lettere raccomandate di cui al secondo comma dell'art. 7 con le relative ricevute di ritorno, la relazione dei lavori svolti, copia dell'avviso relativo alla terna affisso ai sensi dell'art. 8.

Decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 8 il Ministero, riscontrata la regolarità degli atti del concorso, li approva. Un estratto della relazione viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 10.

Dopo l'approvazione degli atti del concorso il Ministero - Ispettorato per l'educazione artistica, invita il professore titolare della cattedra per cui si concorre a designare l'idoneo ternato da nominare. La nomina viene disposta previo accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, secondo la documentazione che il vincitore è tenuto a produrre, attenendosi a quanto previsto dall'allegato *E*, nel termine di trenta giorni dall'apposito invito dell'ispettorato stesso.

Art. 11.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati sono trattenuti presso il Liceo artistico per sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cui all'art. 9. Scaduti i sei mesi il liceo, prima di procedere alla restituzione, deve chiedere l'autorizzazione al Ministero - Ufficio concorsi scuole medie.

Fatta eccezione per il vincitore e i ternati, gli altri candidati possono ritirare titoli e documenti anche prima della predetta scadenza se dichiarano di non avere eccezioni da sollevare in ordine alla regolarità del concorso.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1968
Registro n. 13, *foglio n.* 241

ALLEGATO *A*

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di età di anni 40 è elevato nelle seguenti misure:

a) di un periodo pari all'insegnamento quale supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica o quale titolare in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da ento morali, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) di 5 anni per i combattenti e categorie equiparate;

c) di 2 anni per i coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione e di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano con quelle previste dalle altre lettere purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

d) del periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti da leggi razziali;

e) a 45 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione eventualmente spettante;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, rispettivamente nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servzio per ragioni di carattere non disciplinare e nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere disciplinare;

g) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi di servizio, per gli invalidi civili, per gli invalidi del lavoro, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro e per le categorie equiparate.

Non godono dell'elevazione gli invalidi ascritti alle categorie di pensione escluse dal beneficio ai sensi della legislazione vigente.

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei seguenti candidati:

h) impiegati civili statali di ruolo;

i) sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato il 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1957, 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

l) ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi suddetti.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda di ammissione
(carta da bollo da L. 400)

Al Liceo artistico di FIRENZE

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a . . . . (provincia . . . . .) chiede di essere ammesso al concorso a posto di assistente alla cattedra di ornato disegnato di cui è titolare il prof. Luigi Caponi.

Il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (1);

di non avere riportato condanne penali (2);

di essere fornito del seguente titolo di studio . . . .;

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del bando.

Data . . . .

Firma . . . . (3)

Indirizzo . . . . (4)

---

(1) Nel caso che il candidato abbia più di 40 anni, deve indicare il motivo di elevazione del limite di età, posseduto ai sensi dell'allegato *A*.

(2) Oppure specificare le eventuali condanne penali riportate nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

(4) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo.

ALLEGATO *C*

Programma di esame

L'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale della disciplina, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione sui principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere la capacità di lettura e di interpretazione figurativa dei disegni dei grandi maestri e dare prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Potrà essere invitato, inoltre, ad esporre i criteri ai quali intenderebbe attenersi nello insegnamento del disegno ornato nelle diverse classi del liceo artistico.

ALLEGATO *D*

Criteri di spareggio

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, come segue:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
4-*bis*) i mutilati e invalidi del lavoro;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
7-*bis*) gli orfani dei caduti sul lavoro;
8) i feriti di combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
19-*bis*) i mutilati e invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

ALLEGATO *E*

Documentazione dei requisiti di ammissione

Il possesso dei requisiti di ammissione è accertato dai seguenti documenti:

a) originale o copia autentica in bollo del titolo di studio;
b) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;
c) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione. Il certificato deve altresì indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento o riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro e degli alunni;
d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;
e) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Il candidato che abbia titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dall'allegato *A* deve produrre i relativi documenti;

f) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;
g) certificato di ottemperanza agli obblighi militari, rilasciato in bollo dalla competente autorità militare o civile.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *f*), *g*), devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della loro produzione.

Il candidato che sia già dipendente statale di ruolo deve produrre i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) nonchè una copia integrale in bollo dello stato matricolare rilasciato dalla amministrazione di appartenenza.

(2926)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1967, registro n. 53 Difesa, foglio n. 130;

Visto il decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1967, registro n. 112 Difesa, foglio n. 396;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1.	De Ninno Francesco	punti 196 —
2.	De Matteis Ennio Maria	» 193 —
3.	Menghetti Ettore	» 180 —
4.	Sica Giuseppe	» 175 —
5.	Cortese Michele	» 173,50
6.	Catalani Maurizio	» 165,50
7.	Tricarico Antonio	» 163,50
8.	De Bellis Mario	» 154,25
9.	Gagliardo Sergio	» 152 —
10.	Fazio Salvatore	» 148 —
11.	Scarlata Salvatore	» 144 —
12.	Tarantino Pietro	» 143 —
13.	Fenizia Lorenzo	» 142 —
14.	Fanales Marco	» 140,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1968
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 303.

(2670)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di membri aggiunti alla commissione esaminatrice per le prove facoltative di lingue estere e di tecnica meccanografica, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentodieci posti di segretario in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1964, n. 941, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964, ufficio riscontro Ferrovie, registro n. 48, foglio n. 29, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentodieci posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di maturità od abilitazione o titolo equipollente (istituto di istruzione di 2° grado), rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata;

Vista la propria deliberazione n. 31/P.2.1.1. del 10 agosto 1964, relativa alla nomina della commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra, e successive modifiche ed integrazioni apportate con deliberazioni n. 75/P.2.1.1. del 7 dicembre 1966, 26/P.2.1.1. dell'11 maggio 1967 e 95/P.2.1.1. del-l'8 settembre 1967;

Delibera:

Gli ispettori capo Margio dott. Alberto e De Lucia dott. Ermanno sono nominati membri aggiunti alla commissione esaminatrice in epigrafe per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco); l'ispettore principale Mattei dott. Gino è nominato membro aggiunto alla commissione stessa per la prova facoltativa di tecnica meccanografica.

Roma, addì 12 marzo 1968

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(2847)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Esami per il conseguimento della indennità speciale di 2ª lingua ai dipendenti dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso gli uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, sulla indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

Visto il regolamento di esecuzione della legge anzidetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per il conseguimento della indennità prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 2.

Possono partecipare agli esami i dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, gli appartenenti alle forze armate e i dipendenti dai comuni e dagli enti e istituti di diritto pubblico operanti in provincia di Bolzano, le cui amministrazioni abbiano deliberato la estensione al proprio personale della legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame redatte su carta da bollo dovranno essere presentate nel termine di quaranta giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai capi degli uffici o ai comandi, presso cui gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

I capi degli uffici che ricevono le domande, le trasmetteranno entro il termine di sessanta giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, presso la sede di Trento o presso l'ufficio del Vice Commissario del Governo in Bolzano con l'indicazione della data di presentazione della domanda, e della carriera cui il dipendente appartiene o risulta equiparato.

Art. 5.

Le prove di esame consistono, per il personale delle carriere direttive, di concetto e equiparata e per gli ufficiali, in due traduzioni, una dal tedesco in italiano e una dall'italiano in tedesco e una prova orale. I brani da tradurre vengono dettati e non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio.

Per il personale delle carriere esecutive, ausiliarie ed equiparate, per i sottufficiali e il restante personale militare, l'esame consiste in una prova orale, con versione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco e colloquio.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina delle commissioni di esame.

Art. 7.

Il diario, la sede e la data delle prove scritte d'esame sono comunicate agli interessati almeno venti giorni prima dell'inizio.

Art. 8.

L'esito delle prove scritte è comunicato agli interessati.

Ai partecipanti risultati idonei è altresì comunicato il calendario delle prove orali.

Art. 9.

Il giudizio finale della commissione è dato dall'attestazione « ha superato l'esame » o « non ha superato l'esame ».

Dall'esito degli esami viene data pubblicità, nello stesso giorno e negli stessi locali in cui i concorrenti, sostengono le prove orali mediante comunicato scritto.

Art. 10.

Le risultanze degli esami vengono comunicate alle amministrazioni di appartenenza dei singoli partecipanti, che notificano il risultato agli interessati o provvedono alla emissione dei formali provvedimenti di concessione dell'indennità di seconda lingua a favore di coloro che, avendo superato l'esame, prestino servizio in provincia di Bolzano o in uffici con competenza regionale, che hanno sede in Trento.

Trento, addì 11 marzo 1968

Il Commissario del Governo: SCHIAVO

(2647)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2393/MP, del 24 giugno 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sette posti di medico condotto, vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1966;

Vista la proposta dell'ordine provinciale dei medici;

Sentito i sindaci dei comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Membri:

Pintus prof. Lucio, medico provinciale capo;

Lorenzini prof. Luciano, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Sassari;

Bozzo prof. Andrea, primario medico dell'ospedale civile di Sassari;

Sassu Alberto dott. Manlio, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
Filigheddu dott. Pasquale, medico condotto.

Segretario:
Crescenzo dott. Guglielmo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 14 marzo 1968

Il medico provinciale: GAVIANO

(2790)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3082, del 18 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a tre posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Caserta, al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 3083, pari data, concernente la dichiarazione dei vincitori di detto concorso;

Atteso che, a seguito delle rinuncie esplicite dei dottori Eugenio Brongo, Antonio Pascarella, Eduardo Silvestri e Antonio Petteruti, per la condotta consorziale di Formicola, occorre provvedere alla variazione della graduatoria;

Viste le istanze dei candidati che seguono nella graduatoria nonchè l'ordine di preferenza delle sedi, indicato nelle istanze stesse;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al decreto n. 3083, del 18 dicembre 1967, citato in premessa, viene apportata la seguente modifica: il dott. Giuseppe Merola e dichiarato vincitore della condotta consorziale di Formicola, Castel di Sasso, Liberi e Pontelatone.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Caserta, addì 15 marzo 1968

Il veterinario provinciale: VACCARO

(2736)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario addetto al pubblico macello del comune di Messina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6 del 2 gennaio 1965, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione del posto di veterinario addetto al pubblico macello del comune di Messina;

Visto il proprio decreto n. 2122 del 28 aprile 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice come sopra costituita, nonchè la graduatoria formata dalla commissione stessa relativa ai cinque concorrenti risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei seguenti candidati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Pagano Giuseppe . . . . punti 118,118 su 120
2. Composto Giovanni . . . » 113,211 »
3. Zurlo Filippo . . . . . . » 110,819 »
4. Riccobene Elio . . . . » 100,526 »
5. Cavallaro Giuseppe . . . . » 99,819 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune di Messina.

Messina, addì 8 marzo 1968

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1290 dell'8 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto n. 6 del 2 gennaio 1965;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pagano Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse ed è assegnato al posto di veterinario addetto al pubblico macello del comune di Messina.

Il sindaco del comune di Messina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune di Messina.

Messina, addì 8 marzo 1968

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

(2737)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario consorziale di Cava dei Tirreni - Nocera Superiore.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3851 del 20 giugno 1967, col quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Cava dei Tirreni - Nocera Superiore, vacante al 30 novembre 1966;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Salerno nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dal consorzio interessato;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, indetto con decreto n. 3851 del 20 giugno 1967, per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Cava dei Tirreni Nocera Superiore vacante nella provincia di Salerno al 30 novembre 1966, è costituita come appresso:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale, in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Mattioli dott. Angelo, veterinario provinciale capo, in servizio presso il Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente di ruolo in medicina veterinaria legale;

Giolitti prof. Giovanni, docente di ruolo in ispezione degli alimenti di origine animale;

Viggiani dott. Alberto, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;

Petroni dott. Pietro, veterinario condotto di Campagna.

Segretario:

Magliano dott. Gaetano, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Portici (Napoli) presso la stazione zooprofilattica sperimentale del Mezzogiorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 20 marzo 1968

Il veterinario provinciale: FERRARO

(2849)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1968, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, concernente: « provvedimenti relativi al consiglio regionale della Sardegna ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 12 *marzo* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, è così modificato:

« Le disposizioni della predetta legge si applicano ai consiglieri regionali in quanto compatabili con le norme degli articoli seguenti ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Art. 2 - I dipendenti dello Stato, della Regione e di altre pubbliche amministrazioni, nonchè i dipendenti di enti e istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato o della Regione, che siano stati eletti consiglieri regionali, devono chiedere di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai professori universitari di ruolo e nel caso in cui i consiglieri regionali che siano pubblici dipendenti debbano, in virtù di leggi o regolamenti, espletare un periodo di prova o di straordinariato e per una durata limitata al periodo di prova o di straordinariato.

Art. 2-bis - Ai consiglieri regionali, che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente e che non ottemperino alle disposizioni in esso contenute o che in ogni caso continuino a percepire stipendio, paga o retribuzione dalla amministrazione di appartenenza, sarà trattenuta una quota dell'indennità di cui al precedente art. 1 pari allo stipendio, paga o retribuzione percepiti dall'amministrazione di cui sono dipendenti, al netto di ogni ritenuta erariale e previdenziale.

Art. 2-*ter* - Con l'indennità di cui al precedente articolo 1 non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale o regionale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le province ed i comuni.

Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a commissioni di studio e a commissioni di inchiesta.

Art. 2-*quater* - Con l'indennità di cui al precedente art. 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, secondo quanto disposto nel successivo art. 2 quinquies, non sono cumulabili stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporto di pubblico impiego.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa in base al precedente art. 2.

Art. 2-*quinquies* - Ai dipendenti pubblici eletti consiglieri regionali sarà corrisposto dal giorno in cui sono collocati in aspettativa ai sensi del precedente art. 2, e per il periodo di durata dell'aspettativa medesima, un assegno mensile pari alla eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, previsto dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperti nell'amministrazione di appartenenza e quattro decimi dell'indennità di cui al precedente art. 1, calcolata al netto della imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relativa addizionale e dell'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia nonchè del contributo ordinario mensile versato alla Cassa di previdenza dei consiglieri regionali ».

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sarà istituto il seguente capitolo:

« Assegno ai dipendenti pubblici, eletti consiglieri regionali, collocati in aspettativa », con lo stanziamento di L. 30.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno capo al suddetto capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 1968.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1° marzo 1968

DEL RIO

(2688)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.